

**STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI**

**Articolo 1**

Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione  
**"MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.P.A."**

Omissis .....

**Articolo 32**

Collegio sindacale

32.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti viene svolta ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c. da un Revisore Legale o da una società di revisione legale iscritti nel l'apposito registro.

32.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata del l'incarico il compenso degli stessi.

La nomina del collegio sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere me no rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di controllo. La stessa quota si applica anche ai sindaci supplenti. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rap presentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, su ben trano i sindaci supplenti nel l'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quo ta.

32.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i re qui siti di cui all'articolo 2399 c.c. La per dita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

32.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

32.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni no vanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza del la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

32.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'ar ti colo 25.1 del presente statuto.

32.7 L'incarico di Revisione Legale dei Conti ad un Re viso re Unico o ad una società di revisione è conferito dall'assemblea che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico. L'incari co di Revisione Lega le dei Conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data del l'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo  
esercizio dal l'incarico.

Omississ.....